

Il blocco. Sanzioni fino all'importo utilizzato per chi non rispetta il divieto

Precedenza al ruolo scaduto quando supera i 1.500 euro

Mario Cerofolini

■ Non ci sono solo i paletti imposti dall'ultima legge di stabilità. La compensazione dei crediti tributari è vietata, infatti, in presenza di debiti iscritti a ruolo scaduti per imposte erariali di ammontare superiore a 1.500 euro (articolo 31, comma 1, del Dl 78/2010).

Il perimetro

Le imposte erariali che fanno scattare il divieto sono, in particolare, le imposte dirette, l'Iva, l'Irap e le altre imposte indirette, con esclusione dei tributi locali e dei contributi di qualsiasi natura (circolare 13/E/2011). Per la determinazione della soglia di 1.500 euro è necessario fare riferimento alle somme scadute in essere al momento di effettuazione della compensazione, computando a tal fine non solo le imposte, ma anche gli importi accessori (sanzioni, interessi, aggi, altre spese collegate al ruolo comprese quelle di notifica o relative alle procedure esecutive). La norma non fa distinzioni riguardo ai ruoli ordinari o straordinari e alle iscrizioni a ruolo a titolo definitivo o a titolo provvisorio.

Ad assumere rilievo per la preclusione è l'avvenuta scadenza del termine di pagamento del debito iscritto a ruolo. In presenza di debiti per i quali è stata concessa la rateazione, per la verifica del presupposto che fa scattare il blocco è necessario controllare se si è o meno in regola con i pagamenti. In caso di mancato pagamento di una o più rate alla scadenza prevista se il piano di rateazione è ancora in essere, andrà, infatti, computata esclusivamente la rata (o le rate) scadute. Qualora, al contrario, si verificano i presupposti di decadenza dalla rateazione (mancato pagamento della prima rata o di otto rate del piano, anche non consecutive) sarà l'intero importo iscritto a ruolo che rileverà. Dal divieto resta esclusa la compensazione verticale o in-

terna che interviene nell'ambito dello stesso tributo, anche qualora questa sia esposta nel modello F24 (circolare 13/E/2011). Inoltre la preclusione non opera in presenza di un provvedimento di sospensione della riscossione.

Il superamento

Il blocco è superabile con il pagamento all'agente della riscossione dell'intero debito scaduto. Nell'ottica di liberare i crediti disponibili per l'utilizzo in compensazione, il pagamento delle imposte erariali iscritte a ruolo può avvenire anche mediante una speciale forma di compensazione (prevista dal Dm Economia del 10 febbraio 2011) utilizzando il codice tributo «Ruol» (risoluzione 18/E/2011).

L'estinzione dei debiti iscritti a ruolo tramite compensazione è ammessa a prescindere dall'importo (superiore o inferiore di 1.500 euro) e dall'avvenuta scadenza del debito.

Le penalità

L'inosservanza del divieto comporta una sanzione pari al 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo e relativi accessori per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. Ipotizziamo un debito pari a 70 mila euro e l'utilizzo in compensazione di un credito di 25 mila euro; in questa circostanza la sanzione applicabile sarà di 25 mila euro.

È prevista una sorta di clausola di salvaguardia in quanto la sanzione non può essere applicata fino al momento in cui, relativamente all'iscrizione a ruolo, vi sia una controversia pendente intendendosi per tale sia l'impugnazione della cartella di pagamento che degli atti presupposti che tale iscrizione a ruolo hanno prodotto (avvisi di accertamento, atti di contestazione).

● RIPRODUZIONE RISERVATA

